

**Edizione di giovedì 31 agosto 2017**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

**La personalità giuridica per gli enti del terzo settore**

di **Guido Martinelli, Marilisa Rogolino**

## **IVA**

**Il doppio passaggio dei beni ai fini IVA nel rapporto di commissione**

di **Marco Peirolo**

## **ACCERTAMENTO**

**Una sostanza molto oltre la forma**

di **Massimiliano Tasini**

## **BILANCIO**

**L'ammortamento dei beni materiali: aspetti civilistici**

di **Luca Mambrin**

## **AGEVOLAZIONI**

**Patent Box: Lussemburgo ed Europa a confronto**

di **Claudio Melillo**

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***La personalità giuridica per gli enti del terzo settore***

di **Guido Martinelli, Marilisa Rogolino**

L'[articolo 22 del codice del terzo settore](#) prevede, per le associazioni e le fondazioni la possibilità, in deroga al D.P.R. 361/2000, di **acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro nazionale del terzo settore**.

Il riconoscimento della personalità giuridica transita dall'iscrizione nel registro istituito presso le prefetture o dall'iscrizione nel registro istituito presso le regioni, ai sensi dell'[articolo 1 e 7 D.P.R. 361/2000](#) sulla base del tipo di attività svolto dalla associazione, all'iscrizione per gli enti del terzo settore nel registro unico nazionale del terzo settore.

L'operatività del sistema di **personificazione**, e non solo, degli enti del terzo settore presuppone che sia istituito il registro ex [articolo 45 CTS](#).

Il legislatore ha previsto un **regime transitorio** per governare il passaggio; nelle more dell'istituzione del registro medesimo, il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore ([articolo 101 CTS](#)).

**Superata la fase "intermedia"**, scongiurato il pericolo di stabilizzazione delle norme transitorie, **l'ente acquisterà la personalità giuridica con l'iscrizione al registro del terzo settore**; l'iscrizione si configura come una forma di **pubblicità costitutiva**.

Il notaio che avrà ricevuto l'atto costitutivo richiederà l'iscrizione dell'ente all'esito del positivo controllo circa la sussistenza delle condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo; in caso contrario ne darà comunicazione ai fondatori o agli amministratori che potranno domandare direttamente l'iscrizione.

L'Ufficio procederà al controllo motivando il diniego o chiedendo l'integrazione della documentazione; il silenzio, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, è qualificato in senso negativo di **diniego** di iscrizione.

**Il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica è indicato nella misura minima di euro 15.000,00 per le associazioni e ed euro 30.000,00 per le fondazioni**. Se è costituito da beni diversi dal danaro il loro valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Accadrà, pertanto, che gli enti del terzo settore potranno ottenere la personalità giuridica di diritto privato con metodo e requisiti identici su tutto il territorio nazionale, così non avverrà, invece, ad esempio, per le associazioni sportive che, per ottenere il riconoscimento, dovranno assoggettarsi alle differenti modalità, con particolare riferimento all'entità del patrimonio richiesto, previste dalle singole Regioni di residenza.

**In caso di diminuzione di oltre un terzo del patrimonio minimo**, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, **convocare l'assemblea** per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo **oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.**

Si pone, in questo caso, il problema se e, in caso positivo, **da quando, l'associazione riconosciuta, che abbia avuta l'indicata diminuzione patrimoniale, perda il beneficio** della limitazione di responsabilità.

Il riferimento previsto dalla norma alla possibilità che l'assemblea deliberi *“la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta”* porta a ritenere che **la perdita del riconoscimento si ha nel momento stesso in cui l'organo amministrativo acquista coscienza e conoscenza della perdita del requisito patrimoniale necessario per il riconoscimento.**

Va ancora ricordato che questo riferimento al patrimonio sembra costringere tutti gli enti riconosciuti, indipendentemente dal volume d'affari in essere, a redigere puntualmente una **situazione** che consenta di tenere monitorato questo aspetto.

Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro secondo le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione dell'ente.

L'effetto più significativo del riconoscimento è l'**esonero della responsabilità personale degli amministratori**: per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.



Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DEL TERZO SETTORE E DELL'IMPRESA SOCIALE 2017**

Scopri le sedi in programmazione >

## IVA

---

# ***Il doppio passaggio dei beni ai fini IVA nel rapporto di commissione***

di **Marco Peirola**

L'[articolo 1731 del cod. civ.](#) definisce il contratto di commissione come *“un mandato che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario”*.

Ai fini IVA, occorre ricordare che la normativa comunitaria **equipara alle cessioni di beni**, cioè quelle che comportano il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario ([articolo 14, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE](#)), i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente che discendono dalla stipula di un contratto di commissione per la vendita o per l’acquisto ([articolo 14, par. 2, lett. c\), della Direttiva n. 2006/112/CE](#)).

Nella legislazione nazionale, l'[articolo 2, comma 2, n. 3\), del D.P.R. 633/1972](#) prevede, in modo pressoché identico, che **costituiscono cessioni di beni** i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di un contratto di commissione.

La norma introduce una **“finzione giuridica”**, perché presume l’esistenza di un doppio trasferimento dei beni, vale a dire dal committente al commissionario (nella commissione alla vendita), ovvero dal commissionario al committente (nella commissione all’acquisto). Agli effetti dell’IVA, assume infatti rilevanza il **passaggio “interno” dei beni**, cioè dal committente al commissionario o viceversa, quando, di fatto, il rapporto di commissione non implica il trasferimento materiale dei beni tra le controparti.

Il passaggio “interno” assume rilevanza ai fini IVA soltanto per effetto di una “finzione giuridica” anche in considerazione delle **modalità di determinazione della base imponibile “interna”**, relativa al rapporto tra il committente e il commissionario, ed “esterna”, nel rapporto tra il commissionario e il terzo acquirente o il terzo venditore, a seconda che la commissione sia, rispettivamente, alla vendita o all’acquisto.

Come regola generale, la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti ([articolo 13, comma 1, del D.P.R. 633/1972](#)).

In via di deroga, l'[articolo 13, comma 2, lett. b\), del D.P.R. 633/1972](#) stabilisce che la base imponibile, per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, è costituita dal **prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione** (nella commissione alla vendita), **ovvero dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione** (nella commissione all'acquisto). La provvigione spettante al commissionario deve essere, pertanto, imputata in riduzione della base imponibile della fattura emessa dal committente al commissionario (nella commissione alla vendita), ovvero in aumento della base imponibile della fattura emessa dal commissionario al committente (nella commissione all'acquisto).

Attraverso questa regola, la base imponibile "esterna", riguardante il rapporto tra il commissionario e il terzo acquirente o il terzo venditore, **non è influenza** della citata "finzione giuridica", in quanto la relativa IVA è applicata sul prezzo di vendita fatturato, rispettivamente, dal commissionario (nella commissione alla vendita) e dal terzo venditore (nella commissione all'acquisto).

L'[articolo 13, comma 2, lett. b\), del D.P.R. 633/1972](#) non produce solo l'effetto di qualificare come cessione di beni l'operazione posta in essere dal commissionario che venda o acquisti beni in nome proprio, ma per conto del committente, ma realizza la più complessa finalità di dare un assetto fiscale, agli effetti dell'IVA, ai rapporti tra il committente e il commissionario imperniato su una "finzione giuridica" che **omologa totalmente ai beni ceduti o acquistati dal commissionario quelli da lui ceduti o acquistati dal committente**.

L'omologazione riguarda anche la **natura della cessione effettuata dal commissionario nei confronti del committente o da quest'ultimo nei confronti del commissionario**, che non può essere ricondotta, ai fini IVA, ad una semplice attività di sostituzione personale nello svolgimento di un'attività giuridica, ma riveste lo stesso carattere della cessione effettuata dal commissionario al terzo acquirente o dal terzo venditore al commissionario.

Ne consegue che se l'operazione effettuata dal commissionario per conto del committente rientra tra le ipotesi di non imponibilità o di esenzione previste dalla normativa IVA, **lo stesso trattamento deve essere applicato nel rapporto tra il commissionario e il committente**. È dato, infatti, osservare che la norma che equipara alle cessioni i passaggi dei beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente è formulata in termini generali, senza cioè contenere restrizioni in merito al suo ambito applicativo; di conseguenza, non v'è ragione per escludere dall'ambito di operatività della "finzione giuridica" le operazioni detassate, che restano pertanto tali anche nei rapporti tra il committente e il commissionario ([Corte di Giustizia, causa C-464/10](#), Henfling e a.).

In definitiva, la totale equiparazione, dal punto di vista oggettivo, dei beni nell'ambito dei rapporti che originano dal contratto di commissione porta a ritenere, in via più generale, che l'identità del trattamento IVA nelle due fasi applicative in cui si articola il suddetto contratto operi **anche in riferimento all'aliquota d'imposta e alle ipotesi di esclusione dal campo di applicazione dell'imposta**, fermo restando l'eventuale diverso trattamento IVA per ciascuna

delle due operazioni in relazione alla loro diversa rilevanza fiscale ([risoluzioni 10/E/2005](#) e [145/E/2002](#)).

Nelle ipotesi in cui sia prevista un'**oggettiva indetraibilità dell'IVA** (totale o parziale), l'intervento del commissionario non può determinare un aggravio dell'imposta dovuto alla circostanza che l'IVA indetraibile concorre, come componente di costo, alla determinazione della base imponibile del successivo trasferimento e questo in base al principio di neutralità, che deve essere garantito a prescindere dal numero di passaggi in cui si articola il processo distributivo ([circolare 58/E/2001](#), § 5.2). Al fine, pertanto, di evitare effetti cumulativi nella tassazione in contrasto con i principi informatori del tributo, **il commissionario non deve sopportare l'onere dell'indetraibilità sull'acquisto dei beni acquistati**, per cui è legittimo il trasferimento esclusivamente in capo al terzo acquirente (in caso di commissione alla vendita) o al committente (in caso di commissione all'acquisto) dei limiti alla detraibilità previsti dalla normativa in materia di IVA ([risoluzione 10/E/2005](#), *cit.*).



## ACCERTAMENTO

---

### ***Una sostanza molto oltre la forma***

di **Massimiliano Tasini**

La [risoluzione 97/E/2017](#) ha suscitato, come era facilmente prevedibile, uno “sciame sismico” di commenti. Era però meno prevedibile il coro di sorprese.

Questi i fatti. Il contribuente chiede all'Agenzia delle Entrate di valutare gli effetti, ai fini delle imposte dirette e di quelle indirette, ed in special modo di registro, di una **scissione societaria** finalizzata alla successiva **cessione** da parte dei soci persone fisiche delle **partecipazioni** detenute nella società scissa, specificatamente in ordine ai profili di **abuso del diritto**.

L'Agenzia risponde sul fronte delle imposte dirette, ma ovviamente non risponde sull'imposta di registro. E la chiave è il [comma 12 dell'articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del Contribuente](#), secondo cui “*i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di **specifiche norme tributarie***”.

E qui la norma per contestare il comportamento del contribuente esiste, ed è data dall'[articolo 20 del D.P.R. 131/1986](#), che impone di tassare gli atti in base agli **effetti giuridici** dagli stessi prodotti, in luogo della **forma** con cui sono stati redatti.

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione talmente tante volte che facciamo fatica a contarle.

Limitando l'analisi alle ultime pronunce, può essere richiamata la sentenza della [Cassazione n. 3562/2017](#), nella quale si afferma che:

- l'imposta di registro ha per oggetto il **negozio giuridico** e non l'atto documentale;
- detta imposta richiede perciò l'**interpretazione unitaria** del negozio, anche se frazionato in atti distinti.

In sostanza, natura ed effetti giuridici dell'atto prevalgono sul titolo e la forma apparente. Il che può essere tradotto brutalmente con l'espressione **prevalenza della sostanza sulla forma**, essendo invece irrilevanti i comportamenti, semplici o complessi che siano, tenuti dai contribuenti.

Venendo al punto che qui particolarmente interessa, in motivazione si rileva come l'[articolo 20 del D.P.R. 131/1986](#) “*non è disposizione predisposta al recupero di imposte eluse, perché l'istituto dell'abuso del diritto ... presuppone una mancanza di causa economica che non è invece prevista per l'applicazione dell'articolo 20 del DPR 131/1986, il quale solo si interessa di fotografare gli **effetti***”



*oggettivamente raggiunti dal negozio”.*

Si badi bene allora che la **riqualificazione** prescinde dalla volontà delle parti, e dunque non occorre affatto “scomodare” la simulazione. Questo per il semplice motivo che è del tutto irrilevante che le parti abbiano voluto quel negozio, ovvero quel collegamento negoziale.

Questa tesi è stata recentissimamente ribadita dalla sentenza della [Cassazione 19 luglio 2017 n. 17789](#), nella quale è affermato che ai fini dell'[articolo 20 del D.P.R. 131/1986](#) non assume alcun rilievo l'**intento elusivo** (cfr. anche [Cass. n. 24595/2015](#) e [n. 3481/2014](#)); la sentenza peraltro richiama, condividendone le conclusioni, la sentenza della [Cassazione n. 6758/2017](#), nella quale si statuisce la “*natura chiaramente interpretativa della norma, la quale si riferisce agli atti nella loro oggettività ermeneutica, prescindendo da qualunque riferimento all'eventuale disegno elusivo delle parti*”.

Questa sentenza però è importante, in quanto focalizza due questioni spesso trascurate dai difensori.

Il contribuente nel ricorso si era invero ben difeso, chiarendo la causa sottostante al negozio giuridico sottoposto alla registrazione – aumento di capitale attraverso il conferimento di un immobile – e rimarcando che l'operazione non aveva prodotto l'effetto di traslare la proprietà della quota di partecipazione, ed il Giudice di merito aveva avallato tale impostazione.

Ora, la Cassazione rimarca che, essendo il giudizio che la riguarda di **legittimità**, essa non può sindacare la determinazione del Giudice di merito, salvoché:

- non sussista vizio di motivazione della sentenza;
- il Giudice abbia violato i criteri di interpretazione dei contratti;
- la motivazione della sentenza non risulti contraria a logica o incongrua.

Si tratta di passaggi molto stretti, che devono essere apprezzati anche in ragione degli obiettivi **limiti** frapposti dalla normativa processuale al ricorso per Cassazione, soprattutto in ragione della attuale struttura dell'[articolo 360 c.p.c.](#), come anche interpretato dalla Suprema Corte.

Tornando da dove siamo partiti, e volendo tirare le fila, può dirsi che dunque, ciò che importa non è ciò che le parti hanno scritto nei contratti conclusi, e nemmeno contano le ragioni sottese a quegli atti, bensì solo ciò che esse hanno **effettivamente, oggettivamente, complessivamente realizzato**.

E allora, poche sorprese: in fondo l'Agenzia non fa altro che aderire ad una **tesi oramai consolidata**.



Seminario di specializzazione

## **L'ACCERTAMENTO NEL REDDITO D'IMPRESA: QUESTIONI CONTROVERSE E CRITICITÀ**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## BILANCIO

---

### ***L'ammortamento dei beni materiali: aspetti civilistici***

di **Luca Mambrin**

La norma di riferimento in materia di **ammortamento** è rappresentata dall'[articolo 2426, comma 1, n. 2, cod. civ.](#), il quale stabilisce che il **costo delle immobilizzazioni materiali (e immateriali)**, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere **sistematicamente** ammortizzato in ogni esercizio **in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione**.

La **tecnica** dell'ammortamento permette di **ripartire**, con un metodo sistematico e razionale, il **costo di un'immobilizzazione** durante il **periodo della stimata vita utile** del cespite: si deve trattare di un **processo sistematico e metodico**, e non di un procedimento di valutazione dei cespiti né un mezzo per stanziare fondi per la sostituzione dell'immobilizzazione materiale.

**Non** devono essere assoggettati ad ammortamento **i cespiti la cui utilità non si esaurisce nel tempo**, come i **terreni e le opere d'arte**: di conseguenza, nel caso in cui **il valore dei fabbricati incorpora quello dei terreni** sui quali insistono, per determinare il corretto ammortamento, il valore del fabbricato deve essere scorporato anche sulla base di specifiche perizie di stima.

Da un punto di vista civilistico l'ammortamento deve essere calcolato dal momento in cui il bene è **disponibile e pronto per l'uso**, al contrario della normativa fiscale che prevede invece la deducibilità degli ammortamenti **a decorrere dalla loro entrata in funzione**; inoltre la regola di utilizzare **la metà dell'aliquota normale di ammortamento** per i cespiti acquistati nell'anno è **accettabile** se la quota d'ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.

Una volta definiti i beni da assoggettare ad ammortamento va definito il relativo **piano**, la cui determinazione presuppone la conoscenza di alcuni elementi, quali:

- il **valore da ammortizzare** pari alla **differenza** tra il **costo dell'immobilizzazione** e il suo **presumibile valore residuo al termine del periodo di vita utile** (se determinabile), al netto di eventuali costi di rimozione;
- la **residua possibilità di utilizzo**, pari al periodo in cui si prevede che il bene sarà utile per l'impresa ("**durata economica**"); tale periodo normalmente è inferiore alla **durata fisica** del bene stesso e deve essere ragionevolmente stimato sulla base di alcuni fattori tra i quali il deterioramento fisico, il grado di utilizzo, le stime dei produttori del cespite, eventuali perizie, l'obsolescenza, la correlazione con altri cespiti, i piani aziendali per la loro sostituzione, i fattori ambientali, le condizioni di utilizzo, le politiche di manutenzione e riparazione, fattori economici o legali;
- i **metodi di ammortamento** che devono assicurare una razionale e sistematica

imputazione del valore dei cespiti durante la stimata vita utile dei medesimi.

I **metodi espressamente richiamati e ammessi** dall'OIC 16 sono:

- il **metodo a quote costanti**, che si fonda sull'ipotesi semplificatrice che l'utilità dell'immobilizzazione materiale oggetto di ammortamento **si ripartisca nella stessa misura per ogni anno di vita utile**. Il metodo di ammortamento a **quote costanti è il più diffuso**, è di facile applicazione e facilita il processo d'interpretazione dei bilanci, agevolandone i confronti, e si **ottiene ripartendo il valore da ammortizzare per il numero degli anni di vita utile**;
- il **metodo a quote decrescenti**, che va applicato quando l'immobilizzazione **è maggiormente sfruttata nella prima parte della vita utile**, realizza una migliore correlazione tra ammortamento del costo del bene e relativi benefici attesi. Si basa sull'ipotesi che la società tragga dalle immobilizzazioni materiali una maggiore utilità nei primi anni della loro vita, in quanto l'efficienza tecnica del bene tende a diminuire nel tempo, mentre i costi di manutenzione tendono ad aumentare a causa dell'invecchiamento dei cespiti stessi;
- il **metodo per unità di prodotto**, che consiste **nell'attribuire a ciascun esercizio la quota di ammortamento di competenza** determinata dal rapporto tra le quantità prodotte nell'esercizio e le quantità di produzione totale previste durante l'intera vita utile dell'immobilizzazione.

**Non sono ammessi** invece il **metodo a quote crescenti**, in quanto in contrasto con il principio della prudenza e in generale l'utilizzo di metodi dove le quote di ammortamento sono commisurate ai ricavi o ai risultati d'esercizio.

Il piano d'ammortamento deve essere **periodicamente rivisto** per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Se quest'ultima è modificata, **il valore contabile dell'immobilizzazione** (valore originario al netto degli ammortamenti fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento è **ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite**.

Infine si segnalano alcune casistiche particolari legate all'ammortamento, quali:

- l'ammortamento **dei componenti che hanno vite utili diverse dal cespite principale** che **si deve calcolare separatamente** rispetto a quello del bene cui afferiscono;
- l'**interruzione del processo di ammortamento** nel caso in cui, in seguito all'aggiornamento della stima, il **presumibile valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile**;
- i **beni destinati alla vendita**: le immobilizzazioni materiali che la società decide di destinare alla vendita devono essere **riclassificati in un'apposita voce dell'attivo circolante** e vanno valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. I beni destinati alla **vendita non saranno più oggetto di ammortamento**;

- i **beni non utilizzati**: nel caso di cespiti temporaneamente non utilizzati l'ammortamento deve essere comunque calcolato. Nel caso invece di **beni obsoleti** e in generale di cespiti che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, va applicata la disciplina in tema di valutazione in bilancio dei **cespiti destinati alla vendita** (valutazione al minore tra valore netto contabile e valore recuperabile). Inoltre, tali **beni non dovranno essere più oggetto di ammortamento**.

Seminario di specializzazione

**IL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO E LE IMPLICAZIONI FISCALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Patent Box: Lussemburgo ed Europa a confronto***

di **Claudio Melillo**

Il sistema fiscale del Lussemburgo riconosce un'**esenzione dell'80%** sui redditi derivanti dai diritti su alcune proprietà intellettuali e sulle plusvalenze realizzate dalla vendita di tali diritti, con un'imposta massima del 5,84% (20% moltiplicato per l'attuale aliquota del 29,22%). La speciale aliquota si applica solo a quegli **intangibles** acquisiti dopo il 31 dicembre 2007 e non è necessario che l'*IP* sia stato acquisito in Lussemburgo. La normativa del Lussemburgo prevede che sia solo il **possessore** dell'immobilizzazione immateriale ad aver il diritto di ottenere dei benefici dal regime fiscale agevolato per gli *intangibles*; detta normativa si applica sia ai contribuenti che acquistano *intangibles* in Lussemburgo sia a chi li acquista altrove.

Il regime agevolato per gli *intangibles* del Lussemburgo, come quello del Belgio e della Spagna, risulta essere molto simile a quello italiano poiché consiste in una **detassazione** di parte del reddito e, pertanto, non corrisponde, come in Inghilterra e Francia, con l'introduzione di un'aliquota fiscale ridotta sugli *IP*. Con riferimento alla scelta dei **redditi esentati**, il Lussemburgo fa rientrare nella categoria le *royalties* derivanti dallo **sfruttamento dell'invenzione** e le **plusvalenze da cessione**, si parla in questo caso di sfruttamento diretto, a differenza di quanto avviene in Spagna e Belgio, dove viene riconosciuto l'accesso ai benefici solo per i redditi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione attraverso terzi. Nel nostro Paese, invece, è previsto un **sistema misto** che prevede l'accesso all'agevolazione, sia dei redditi derivanti dalla cessione a terzi, sia in ipotesi di uso diretto degli stessi.

Alla luce di quanto descritto sinora, l'*IP Regime Box* è stato nel mirino delle critiche: il tasso del regime agevolato, denominato *IP Box*, è apparso dunque eccessivamente inferiore rispetto all'aliquota ordinaria e ciò ha fatto sorgere dubbi in merito alla **violazione** di alcuni dei **principi essenziali dell'UE**. Inoltre, detta agevolazione e connessa previsione di un tasso eccessivamente vantaggioso, aveva avuto come effetto quello di provocare una sostanziosa **defiscalizzazione** degli *intangibles*, favorendo direttamente le *holding* lussemburghesi e conseguentemente le controllate estere che usufruivano di dette agevolazioni.

Il regime degli *intangibles* lussemburghesi è stato, pertanto, oggetto di **modifica**. Esso è stato, infatti, definito non in linea con alcuni dei principi essenziali dell'UE e con il cosiddetto "*Nexus Approach*" contemplato dall'*Action Plan n. 5* del progetto BEPS. In modo particolare, si è reso necessario un adeguamento del regime agevolato in linea con le **raccomandazioni BEPS** emanate dall'OCSE. Nell'anno 2015 è stato abrogato il regime agevolato originario e sostituito con un nuovo regime per gli *IP*, denominato *Patent Box Regime* e limitato alle **innovazioni tecniche o scientifiche** che beneficiano della stessa protezione accordata ai **brevetti**, pertanto,

rimarrebbero esclusi marchi, modelli, disegni e diritti d'autore.

Conclusivamente, seppur a rilento, anche il Lussemburgo ha provveduto ad accogliere le raccomandazioni OCSE; pertanto, alla luce delle considerazioni avanzate, si spera presto in una totale, o quasi, **conformità** delle normative e/o raccomandazioni europee alle relative normative nazionali oggetto di modifica.



Master di specializzazione

## LABORATORIO PROFESSIONALE SUL PATENT BOX

[Scopri le sedi in programmazione >](#)